

SEDUTA

58.

SITZUNG

4-7-1951

**Presidente: MAGNAGO**

**vice-presidente: MENAPACE**



Ore 9,15.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Si procede all'appello nominale.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*fa l'appello*).

PRESIDENTE: Si procede alla lettura del processo verbale.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna. Il verbale è approvato. Si continua l'esame della legge sulla contabilità generale della Regione.

Articolo 36: « *L'iniziativa delle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio regionale rientra nella competenza del Presidente del Consiglio.*

*Le spese medesime, sulla base delle richieste del detto Presidente, vengono impegnate dall'Assessore per le finanze entro i limiti del fondo all'uopo stanziato in bilancio e pagate con mandati a firma dello stesso Assessore.*

*Il riscontro sugli atti anzidetti sarà esercitato nelle forme previste per gli altri atti amministrativi della Regione ».*

PARIS (P.S.U.): Mi pare che questo articolo — non so se capisco bene — venga parzialmente a modificare l'attuale amministrazione dei fondi per il Consiglio. Ora l'amministrazione non è fatta dal Presidente coadiuvato da due consiglieri con una partita contabile a parte? Mi pare che le cose stiano così. Qui ora dice: « *La iniziativa delle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio regionale rientra nella competenza del Presidente del Consiglio* », e poi dice: « *le spese medesime sulla base . . . vengono impegnate dall'Assessore per le finanze entro i limiti del fondo all'uopo stanziato in bilancio e pagate con mandati a firma dello stesso Assessore* ». Sono i mandati ai singoli consiglieri che firma l'Assessore alle finanze, oppure lo stanziamento che viene passato al Presidente del Consiglio?

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Lo stanziamento totale.

PARIS (P.S.U.): Lo stanziamento totale? Allora va bene.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo 36: unanimità.

Articolo 37: « *Per il pagamento delle spese dichiarate urgenti di volta in volta dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta me-*

*desima, su proposta dell'Assessore competente, può, in casi eccezionali, delegare funzionari di ruolo in servizio nell'Amministrazione regionale al pagamento delle spese già impegnate.*

*I fondi occorrenti vengono somministrati con mandati di anticipazione firmati dal detto Presidente e dall'Assessore per le finanze, visti dal Direttore Capo della ragioneria ed intestati al funzionario delegato con l'indicazione della sua qualità.*

*L'importo di ogni mandato non può superare i cinque milioni di lire per capitolo.*

*I mandati di anticipazione sono resi estinguibili, in ogni caso, mediante accreditamento in singoli conti correnti da istituirsi presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria regionale per ciascun funzionario delegato, il quale, sul proprio conto corrente, effettua, normalmente, i pagamenti con assegni a favore dei creditori.*

*Gli interessi sui conti correnti sono versati annualmente nella Cassa della Regione.*

*Il suddetto Istituto di credito, nel dare corso agli assegni, si accerta che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nel mandato di anticipazione e deve rifiutare il pagamento degli assegni che eccedono il fondo disponibile.*

*In caso di necessità il funzionario delegato, con l'autorizzazione scritta dell'Assessore da cui dipende, preleva direttamente le somme anticipategli, entro il limite che viene determinato con il relativo mandato di anticipazione, ed effettua i pagamenti in contanti. In tal caso la Tesoreria regionale osserverà analogamente le disposizioni di cui al 6° comma del presente articolo ».*

VINANTE (P.S.I.): Io vorrei alcuni chiarimenti. Qui è previsto nel primo caso che l'operazione dovrebbe avvenire in base all'accre-

ditamento sul conto a favore del funzionario per il quale è effettuata l'anticipazione. Io vorrei chiedere: quel mandato di pagamento viene quietanzato dall'istituto di credito o dal funzionario al quale viene fatta l'anticipazione? Secondo: non è previsto in questo articolo che il funzionario possa effettuare dei prelevamenti diretti, come è previsto nell'ultimo capoverso e cioè che il funzionario può incassare direttamente dal Tesoriere la totale anticipazione con autorizzazione scritta dell'Assessore; viceversa non è previsto che il funzionario possa prelevare per fare versamenti diretti. Vorrei che gli fosse data questa facoltà come è data dall'ultimo capoverso.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Come funzioni ora tecnicamente la cosa, con assoluta precisione non le posso dire, perché non ho mai controllato personalmente un'operazione del genere. L'articolo dice: « *I fondi occorrenti vengono amministrati con mandati di anticipazione firmati dal detto Presidente e dall'Assessore per le finanze, visti dal Direttore Capo della ragioneria ed intestati al funzionario delegato con l'indicazione della sua qualità* ». Qui dunque c'è il rapporto fra l'amministrazione ed il funzionario e fra l'amministrazione, l'Assessore e l'istituto di credito, presso il quale viene aperto questa specie di conto corrente, sul quale il funzionario va ad attingere di volta in volta per le esigenze previste. Io credo che le cose avvengano così. Il mandato viene emesso sull'Assessore per l'istituto di credito presso il quale viene aperto questo conto corrente, che deve quietanzare l'istituto perché viene in possesso della somma, o l'organo che acquista la disponibilità del denaro, sia pur dovendo intestare il conto a nome del funzionario. Il funzionario poi, nei confronti dell'istituto, quietanza di volta in volta que-

sti prelievi, se non preleva con assegni; se preleva con assegno rilascia l'assegno. Credo che sia così, non l'ho visto in pratica, ma lo desumo dalla lettura dell'articolo.

VINANTE (P.S.I.): E l'ultimo capoverso?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sì, l'ultimo capoverso dice: « *In caso di necessità il funzionario delegato, con l'autorizzazione scritta dell'Assessore da cui dipende, preleva direttamente le somme anticipategli, entro il limite che viene determinato con il relativo mandato di anticipazione, ed effettua i pagamenti in contanti. In tal caso la Tesoreria regionale osserverà analogamente le disposizioni di cui al sesto comma del presente articolo* » . . . finché c'è capienza.

VINANTE (P.S.I.): Vorrei chiarire. Vede, signor Presidente, con il 4° capoverso si dice che: « *i mandati di anticipazione sono resi estinguibili, in ogni caso, mediante accredito dei singoli conti correnti da istituirsi presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria regionale per ciascun funzionario delegato, il quale, sul proprio conto corrente, effettua, normalmente, i pagamenti con assegni a favore dei creditori* ». Questo vuol dire che il funzionario, per poter fare prelevamenti, deve staccare gli assegni direttamente a favore dei creditori. Ora, con l'ultimo capoverso, è concesso al funzionario di prelevare direttamente dal Tesoriere. La differenza consiste nel fatto che qualora sia avvenuta tutta l'anticipazione, cioè l'anticipazione sia versata sul conto del funzionario, questi non potrebbe avvalersi delle possibilità di prelevare per conto suo, ed effettuare dei pagamenti come è previsto nell'ultimo capoverso.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Credo che possa fare anche questo.

VINANTE (P.S.I.): No, in base a questa dizione no. « *Effettua pagamenti con assegni a favore dei creditori* », quindi prelevamenti diretti non ne potrebbe fare, secondo questo capoverso.

ANGELINI (D.C.): Questo capoverso riguarda specialmente il settore forestale. Siccome per i bacini montani i lavori vengono fatti in economia, devono venire assegnati ai rispettivi Ispettorati dei fondi presso istituti di credito che possono prelevare a mano a mano che occorrono. In certi casi possono fare dei mandati, o fare degli assegni a ditte che fanno forniture. In secondo luogo sono necessari i prelevamenti per fare il pagamento diretto agli operai.

SALVETTI (P.S.I.): Non mi sembra molto semplice; d'altra parte il problema posto da Vinante è molto preciso. Il funzionario delegato può incassare brevi manu quattrini dall'istituto e fare lui i pagamenti; ma questo è detto solo nell'ultimo capoverso. Qual'è allora il senso di quel « *normalmente* » del capo 4°? I casi sono due: o c'è l'autorizzazione o non c'è. « *Normalmente* » significa una regola costante. Sembra che « *normalmente* » voglia dire: « *normalmente fa i prelievi attraverso assegni, rilasciati a terzi, però può farli anche in forma spicciola* ». Io sopprimerei quel « *normalmente* ».

ANGELINI (D.C.): La maggior parte dei pagamenti viene fatta direttamente dal funzionario delegato, ed allora omettiamo la parola « *normalmente* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Guardate che a rileggere l'articolo, il senso della disposizione appare chiarissimo. Cosa avviene? Normalmente, per un determinato complesso di pagamenti, come acquisti di materiale di cancelleria ecc., che si prevedono dilazionati nel tempo, l'economista, entro questo limite massimo, farà gli acquisti, e pagherà di volta in volta che acquista. Si svolgono allora le aperture di credito o anticipazioni presso la Banca di Trento e di Bolzano. L'economista acquista, e poi vista la fattura e sulla fattura emette l'assegno. Il creditore viene pagato su quel conto aperto al nome dell'economista. Questo il funzionamento normale. Possono avvenire dei casi in cui, per ragioni di necessità pratica, con l'autorizzazione espressa in questi casi dall'Assessore da cui dipende il funzionario, si ritenga necessario e utile far prelevare tutta la somma o parte della somma, per pagare direttamente. La norma è del pagamento mediante assegni; qui è preveduta la possibilità di scostarsi da questo metodo, e di dare al funzionario la possibilità di prelevare tutta la somma per pagare direttamente. Ma in questo caso deve trattarsi di qualche necessità peculiare, e ci vuole l'autorizzazione scritta dell'Assessore. A me pare che sia chiaro e non vedo perplessità nella cosa.

SALVETTI (P.S.I.): Il pensiero è quello, ma l'espressione è molto oscura.

SCOTONI (P.C.I.): Il pensiero è questo indubbiamente ed esaminando attentamente si può arrivare a questa conclusione, però hanno anche ragione Vinante e Salvetti quando dicono che se l'unica eccezione è quella prevista con il penultimo comma, allora questo « *normalmente* » non è proprio esatto. Sarebbe stato forse meglio dire « *il quale sul proprio con-*

*to corrente effettua con assegni i pagamenti a favore dei creditori, ecc.* ». Perché allora era prevista un'eccezione, la unica eccezione, mentre invece questo « *normalmente* » dà più l'idea di una cosa che si può fare e anche non fare.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Se avete un dubbio, l'unica cosa è sopprimere « *normalmente* », in modo che sia chiaro che il metodo è quello del pagamento a mezzo di assegni; la eccezione è rappresentata dal caso di necessità, nel quale l'Assessore dà al funzionario il potere di prelevare la somma e pagare in contanti. Se è dubbio, si può sopprimere « *normalmente* ».

VINANTE (P.S.I.): Quello che volevo dire, signor Presidente, è questo: il prelevamento fatto in base all'ultimo capoverso è una autorizzazione che viene data direttamente al Tesoriere e cioè il Tesoriere anziché pagare sul conto paga direttamente al funzionario incaricato. Viceversa col 4° capoverso viene fatta la operazione, ma non si sa se quel funzionario possa effettuare un prelevamento senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Assessore. C'è effettivamente una difficoltà che si potrebbe colmare, facendo quest'aggiunta: « *contemplate le eccezioni previste nel 4° comma* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Se vuole fare un'aggiunta in quel senso, la può fare; non ho difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE: Altri consiglieri che chiedono la parola?

ERCKERT (S.V.P.): Anche in questo articolo abbiamo la frase « *istituto di credito* », mentre in tutti gli altri articoli l'abbiamo modificata; mi sembra utile farlo anche qui.

PRESIDENTE: Quale comma, prego?

ERCKERT (S.V.P.): Al 4° comma « *Tesoriere regionale* » invece che « *istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria* ».

PRESIDENTE: Terza riga del 4° comma: la dizione « *il Tesoriere regionale* » sostituisce la dizione: « *istituto di credito, incaricato del servizio di tesoreria* ». Prima riga del 6° comma « *il suddetto Tesoriere regionale* ».

SALVETTI (P.S.I.): Nell'ultimo capo c'è la parola « *Tesoreria* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Si potrebbe dire anche « *la Tesoreria* ».

PRESIDENTE: In quel caso « *Tesoreria regionale* » e non « *Tesoreria* ».

DEFANT (ASAR): In sede di commissione questo meccanismo dei pagamenti è stato chiarito in questo modo. Il rapporto intercorre fra il funzionario autorizzato normalmente e l'Assessore. Il creditore viene eliminato, tacitato mediante assegni. Questa è la forma normale. Vistata la fattura e controllata la fattura, il pagamento avviene attraverso questo rapporto fra il funzionario autorizzato ed il tesoriere. In casi particolari ed urgenti invece il funzionario preleva direttamente il denaro, cioè ha il maneggio diretto del denaro. Questi sono casi particolarissimi; l'obiezione era quella di non creare il vuoto in questo meccanismo, perché non avvengano abusi. Trattandosi di denaro pubblico, esso non deve servire ad operazioni diverse da quelle a cui è destinato. Questo è stato detto in Commissione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Penso che

al 4° e 6° comma è forse errata la dicitura che proponiamo noi, perché è intesa in altro modo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Al 4° comma è proprio giusta: « *I mandati di anticipazione sono resi estinguibili, in ogni caso, mediante accreditamento in singoli conti da istituirsi presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria regionale per ciascun funzionario delegato, il quale, sul proprio conto corrente, effettua, normalmente, i pagamenti con assegni a favore dei creditori* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Penultimo comma: « *Il suddetto Istituto di credito, nel dare corso agli assegni, si accerta che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nel mandato di anticipazione e deve rifiutare il pagamento degli assegni che eccedono il fondo disponibile* ». Qui parla dell'istituto che ha la consegna dei fondi; può darsi che non sia giusto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Avv. Erckert, ha ragione Cristoforetti, perché non è il Tesoriere come tale che apre il conto, ma è l'istituto di credito incaricato della tesoreria; quindi bisogna lasciare la dizione come era. Ha ragione Cristoforetti.

ERCKERT (S.V.P.): Ma il Tesoriere è sempre nell'istituto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): In un caso è l'istituto di credito che fa il servizio di tesoriere, nell'altro caso era la Tesoreria.

PRESIDENTE: I consiglieri Vinante - Scotoni - Salvetti propongono di sopprimere la parola « *normalmente* » al 4° capoverso e aggiungere « *salva la possibilità prevista dal pe-*

*nultimo comma del presente articolo » dopo la parola « creditori ».*

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Siccome la frase « *salva la possibilità* » in senso tecnico-legislativo non è molto corretta, direi « *salva la disposizione, di cui al penultimo comma* ».

PRESIDENTE: « *Salva la disposizione prevista dal penultimo comma del presente articolo* ». Questa dizione viene posta dopo la parola « *creditori* » al 4° capoverso, e « *normalmente* » viene soppresso. E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

L'articolo 37 è posto ai voti con gli emendamenti approvati: unanimità.

Articolo 38: « *I funzionari delegati, trimestralmente, e, in ogni caso, entro 30 giorni da quello in cui è stata ultimata la utilizzazione delle anticipazioni di fondi, o comunque al termine dell'esercizio finanziario, trasmettono agli Assessorati competenti il conto delle somme erogate su ciascuna delle anticipazioni ricevute, insieme con i documenti giustificativi.*

*I rendiconti saranno inviati col visto dell'Assessore competente alla Ragioneria regionale per il riscontro contabile.*

*Le somme non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere trattenute sino al 31 marzo successivo per il pagamento di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto e formano oggetto di rendiconti supplementivi; dopo la data anzidetta esse saranno versate nella Cassa della Regione.*

*Per le responsabilità e sanzioni a carico dei funzionari inadempienti nella presentazione dei rendiconti valgono, in quanto applicabili, le norme della legge e del regolamento sulla*

*contabilità generale dello Stato, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale ».*

SALVETTI (P.S.I.): Esiste questa istituzione finora? Ha fatto uso la Giunta di questi funzionari con delega? Sono parecchi i funzionari aventi questa facoltà? Quanti sono?

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Solo per i bacini montani.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'avrà avuta anche l'economista . . .

SALVETTI (P.S.I.): Comunque sono poche persone, e non è quindi una norma che ogni Assessore abbia un funzionario fornito di tale delega?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Per ora non ne abbiamo fatto uso.

VINANTE (P.S.I.): Col termine concesso al 31 marzo, previsto dal terzo capoverso, si creerebbe sul bilancio uno dei residui nelle partite di giro, dove normalmente è previsto il pareggio nell'esercizio di competenza. Ora è possibile, se la Giunta lo ritiene opportuno, di effettuare il pareggio alla chiusura dell'esercizio con una reversale di incasso e rifare le anticipazioni nell'esercizio successivo. In questo caso si verrebbe a creare un'anticipazione sull'esercizio in corso e il completamento di una parte dell'anticipazione. Se la Giunta lo crede, potrebbe arrivare a creare questo pareggio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): La proposta del consigliere Vinante è una proposta possibile, e mira al raggiungimento dell'esattezza al centesimo nel momento in cui si chiudono i conti, al 31 dicembre; però,

da quel che ho visto anche in altri casi, si preferisce lasciare così per non complicare troppo le cose. Le anticipazioni sono al massimo di 5 milioni, non spostano quindi di molto le risultanze; si va sull'ordine di unità e non di migliaia, e perciò si preferisce lasciare così.

PRESIDENTE: L'articolo 38 è posto ai voti: unanimità.

Articolo 39: « *Alle dipendenze dell'Assessore per le finanze viene istituito il servizio di cassa ed economato con il compito di provvedere alle spese minute ed in economia, al pagamento degli stipendi e di altre competenze, all'acquisto del materiale mobile della Regione ed alle altre incombenze che saranno stabilite con apposito regolamento.*

*L'Economo-cassiere viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, e riveste la qualità di funzionario delegato.*

*La vigilanza sul servizio di cassa e di economato spetta al Direttore Capo della ragioneria ».*

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Propongo un emendamento per quanto riguarda la frase « *per il pagamento degli stipendi ed altre competenze* ». Al principio generale che il pagamento degli stipendi lo fa la ragioneria, è stato notato che è relativamente frequente nelle grandi amministrazioni dello Stato che l'impiegato deleghi l'economo alla esazione del suo stipendio. Se così è, il concetto qui è espresso male, perché l'economo non procede al pagamento degli stipendi, ma li incassa e diventa perciò il mandatario per conto degli impiegati. Il concetto quindi è espresso male. Se un'esigenza di questo genere può delinarsi nelle grandi amministrazioni, nella nostra non si

presenta mai. Quindi propongo, con l'Assessore alle finanze e con Turrini, di sopprimere questa frase.

PRESIDENTE: E' proposto un emendamento soppressivo, inteso a togliere la dizione: « *al pagamento degli stipendi e di altre competenze* », firmato Odorizzi-Mayr-Turrini. E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Articolo 40: « *Il Direttore Capo della Ragioneria regionale, nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo, qualora non ritenga, per determinati motivi, di apporre il suo visto ad un atto d'impegno di spesa o di dare corso ad una ordinazione di pagamento, restituisce, con le sue osservazioni, i documenti anzidetti agli Assessori competenti.*

*Se gli Assessori medesimi insistono perché sia dato corso ai provvedimenti, il Presidente della Giunta esprimerà il suo giudizio e, se del caso, darà in proposito ordine scritto al Direttore Capo di Ragioneria che deve eseguirlo.*

*L'ordine scritto non può essere dato, nè deve essere eseguito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 64 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ».*

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Qui vi propongo un altro emendamento che ha solo natura formale. Altre volte il Consiglio, nell'esame delle nostre leggi, ha suggerito di evitare i riferimenti ad altre leggi fin dove è possibile, per rendere più facile la comprensione del testo e non costringere il lettore ad andare a pescare altri testi di legge. Nell'ultimo comma dell'articolo 40 si dice: « *. . . deve essere eseguito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 64 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440* ». Questi casi trattano di spese che eccedono la somma stanziata nel relativo capitolo

di bilancio o che siano da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, oppure, siano riferibili a residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

Così vi proporrei di dire « *L'ordine scritto non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli* ». Così evitiamo la citazione dell'articolo e c'è tutta la sostanza. E' una modificazione puramente formale, per rendere facile la lettura del testo.

SALVETTI (P.S.I.): La dicitura proposta esaurisce la portata dell'articolo?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Esaurisce completamente la portata dell'articolo citato.

ERCKERT (S.V.P.): Quando abbiamo trattato l'articolo 2 abbiamo cancellato « *la ragioneria regionale riceve disposizioni esclusivamente dal Presidente della Giunta o dall'Assessore* ». Ora, in questo articolo, comma 2°, si dice: « *Il Presidente della Giunta esprimerà il suo giudizio e, se del caso, darà in proposito ordine scritto al Direttore Capo di ragioneria che deve eseguirlo* ». Ora domando se non c'è una contraddizione con l'articolo 2 che è stato modificato, mentre ora abbiamo un articolo speciale, che contempla ancora e riporta la stessa cosa.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'osservazione dell'avvocato Erckert ha tutto il suo fondamento, in quanto qui si introduce proprio l'attività, la responsabilità specifica del Presidente della Giunta regionale, il quale dà ordini alla Ragioneria in caso di rifiu-

to. Tuttavia la contraddizione si supera lo stesso, perché l'aver soppresso nel II comma dell'articolo 2 la frase « *esclusivamente dal Presidente della Giunta regionale* » non toglie che il Presidente della Giunta regionale, in altre situazioni di legge qual'è questa, possa intervenire. Non è che si sia espressamente esclusa qualunque forma di intervento. Detto questo, nulla toglie che, in determinate situazioni previste dalla legge, possa intervenire l'ordine del Presidente, ed in questo caso l'intervento ha questa portata. Quindi la contraddizione è più apparente che reale, e credo che possa rimanere questa dizione.

ERCKERT (S.V.P.): Volevo soltanto far presente che tante volte si elimina una disposizione e se ne crea un'altra. Del resto sono convinto che una legge può fissare una disposizione speciale per un caso particolare.

PRESIDENTE: C'è un emendamento sostitutivo al terzo comma, firmato da Odorizzi, Mayr, Turrini. La dizione del terzo comma verrebbe sostituita come segue: « *L'ordine scritto non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli* ». L'emendamento è sostitutivo di tutto il 3° comma dell'articolo 40; e cioè invece di citare la legge si dice il contenuto della stessa.

SAMUELLI (D.C.): Devo osservare che nel testo del Presidente c'era « *non può essere dato nè essere eseguito* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No, perché se l'ordine non può essere dato, non può neanche essere eseguito.

PRESIDENTE: L'emendamento preletto è posto ai voti: unanimità.

E' posto ai voti l'articolo 40 con l'emendamento già accolto: unanimità.

Articolo 41: « *Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dalla Regione, nei casi in cui sono ammessi dalle leggi, debbono essere notificati all'Assessore per le finanze od ai funzionari delegati incaricati delle spese, ed hanno effetto sui pagamenti non ancora disposti.*

*I detti atti possono notificarsi direttamente anche alla Tesoreria regionale se vi siano in corso pagamenti su cui essi incidono.*

*Nessun impedimento ai pagamenti può essere costituito da semplici inibitorie o diffide.*

*Per le somme dovute dalla Regione per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblici servizi si applicano nei confronti della Regione le norme dettate per lo Stato dall'articolo 70 della legge e dall'articolo 501 del regolamento di contabilità generale dello Stato ».*

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Anche qui la solita questione di metodo. Come voi vedete nell'ultimo comma di questo articolo in forma sintetica e sbrigativa l'estensore della legge ha fatto riferimento agli articoli 70 e 501 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Il lettore di questa legge, che andasse a consultare l'articolo 70 e l'articolo 501 del regolamento troverebbe che non si risolve ancora la situazione giuridica che si vuole prevedere, perché in quegli articoli si fa riferimento all'articolo 9, allegato E », ed agli articoli 351, 352, 353, 354, 355, allegato «F», della legge fondamentale 20 marzo 1865, n. 2248. Ed allora mi sono permesso di far distribuire a tutti i consiglieri il testo di quel-

le disposizioni per facilitare e per evitare loro la necessità di andare a trovarsele. Così ogni consigliere vede qual'è il contenuto di queste disposizioni, che sembrano evidentemente chiare e senza dubbio adatte anche alla nostra vita amministrativa. Di conseguenza, per semplificare, per lo meno, il riferimento indiretto, quello dell'articolo 70 e dell'articolo 501 del regolamento della contabilità generale dello Stato, proporrei di sostituire il comma 4° come segue: « *Per le somme dovute alla Regione per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblici esercizi, si applicano nei confronti della Regione le norme dettate per lo Stato dall'articolo 9, allegato E, della legge 20.3.1865, n. 2248 e dagli articoli 351, 352, 353, 354, 355, allegato F, della legge medesima* ». Così sono eliminati due anelli della catena: il riferimento cioè alla legge sulla contabilità dello Stato e quello al regolamento della stessa. E' una semplificazione puramente formale; dal punto di vista sostanziale non c'è nulla.

PRESIDENTE: Gli allegati, cioè l'estratto della legge è stato distribuito ai consiglieri. L'emendamento sostituisce il 4° comma ed è già stato letto dall'avvocato Odorizzi. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del 4° comma: unanimità.

E' posto ai voti l'articolo 41 con l'emendamento approvato: unanimità.

Articolo 42: « *In sede di chiusura dell'esercizio finanziario sarà proceduto alla parificazione dei pagamenti disposti dalla Regione e di quelli effettivamente compiuti dalla Tesoreria regionale.*

*I mandati di pagamento rimasti insoluti saranno trasportati al nuovo esercizio finanziario dopo averne modificata la imputazione ».*

VINANTE (P.S.I.): La parola « *parifica-*

zione » ritengo sia impropria, perché anziché di una parificazione dovrebbe trattarsi di un « riscontro », di un « controllo ». Propongo « riscontro », invece di *parificazione* e « non estinti » invece che « rimasti insoluti », completando con la aggiunta « *dalla competenza dei residui* », perché la modificazione avviene in questo senso, in conto residui.

PRESIDENTE: Emendamento sostitutivo dell'articolo 42, firmato Vinante-Scotoni-Salveti: invece di « *parificazione* » si propone « *riscontro* »; per il secondo comma la frase « *rimasti insoluti* » viene sostituita da « *non estinti* »; da aggiungere poi, dopo la parola « *imputazione* », le parole « *dalla competenza ai residui* ». Sono posti ai voti gli emendamenti ora citati: unanimità.

E' posto ai voti tutto l'articolo 42: unanimità.

Articolo 43: « *Il servizio di tesoreria regionale viene normalmente concesso a licitazione privata fra Istituti di credito godenti di notoria solidità, con l'osservanza dei successivi articoli 44, 45 e 46.*

*Il servizio medesimo, previa autorizzazione del Consiglio regionale, può anche essere affidato, secondo appositi regolamenti, al Tesoro dello Stato ovvero gestito direttamente dalla Regione ».*

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Qui è detto: « *istituti di credito godenti di notoria solidità* »; la parola « *godenti* » è superflua nella vita bancaria.

PRESIDENTE: Emendamento firmato Mayr-Odorizzi-Menapace soppressivo della parola « *godenti* » nella seconda riga dell'articolo 43. E' messo ai voti detto emendamento: unanimità.

E' messo ai voti l'articolo 3: unanimità.

Articolo 44: « *A cura dell'Assessorato per le finanze sarà redatto apposito capitolato speciale per l'appalto del servizio di tesoreria, tra le cui condizioni sarà posto l'obbligo per l'Istituto di credito aggiudicatario di fornire garanzia per la regolare gestione del servizio medesimo e di corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione presso di esso giacenti.*

*Il detto capitolato sarà approvato dalla Giunta regionale e la convenzione da stipularsi con l'Istituto di cui sopra sarà firmata dal Presidente della Giunta in rappresentanza della Regione ».*

VINANTE (P.S.I.): Mi sembra che l'ultimo capoverso sia un po' costrittivo, nel senso che dice: « *detto capitolo sarà approvato dalla Giunta* »; pensavo di proporre « *sottoposto all'approvazione della Giunta* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): E' più esatto senz'altro.

PRESIDENTE: Emendamento modificativo di una parte della dizione del 2° comma dell'articolo 44: le parole « *approvato dalla* » vengono sostituite dalla frase « *sottoposto all'approvazione della* ». Chi è d'accordo con questo emendamento? Unanimità.

E' posto ai voti tutto l'articolo 44: unanimità.

Articolo 45: « *La Tesoreria regionale effettua i pagamenti disposti dalla Regione anche quando venga a cessare la relativa copertura con il fondo di cassa regionale, sino al limite di un importo che deve essere determinato nel capitolato d'appalto* ».

E' posto ai voti l'articolo 45: unanimità.

Articolo 46: « *La vigilanza sul servizio di tesoreria regionale spetta all'Assessore per le finanze e sarà svolta con le modalità stabilite nel regolamento per l'attuazione della presente legge* ».

E' posto ai voti l'articolo 46: unanimità.

Articolo 47: « *Dopo la parificazione dei pagamenti di cui al precedente articolo 42 la Ragioneria regionale provvede alla chiusura dell'esercizio finanziario e prepara il rendiconto generale sulla base delle scritture tenute per la gestione del bilancio e del patrimonio* ».

VINANTE (P.S.I.): Avendo accettato la sostituzione della parola « *parificazione* » è logico che si dovrebbe accettare la parola « *riscontro* » anche in questo articolo, perché c'è analogia di riferimento.

PRESIDENTE: Prego di presentare in iscritto l'emendamento perché serve a stilare definitivamente il testo della legge. Viene proposto di sostituire la parola « *parificazione* » con « *riscontro* ». L'emendamento è firmato dai consiglieri Vinante-Salveti-Dorna. E' messo ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti tutto l'articolo 47: unanimità.

Articolo 48: « *Il rendiconto generale della Regione comprende il rendiconto consuntivo del bilancio e il conto del patrimonio* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Siamo in vena di miglioramenti formali. Tecnicamente non si parla di « *rendiconto* » consuntivo — il rendiconto è già un consuntivo — ma si parla di « *conto consuntivo* ». Siccome è ripetuto più volte, pregherei correggere nel senso proposto.

PRESIDENTE: Lo troviamo in questo?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No, questo è rendiconto generale, che comprende consuntivo e patrimoniale.

PRESIDENTE: Il rendiconto generale della Regione comprende il conto consuntivo del bilancio e il conto del patrimonio. Emendamento firmato dai signori Odorizzi-Turrini e Mayr: sostituire la parola « *rendiconto consuntivo* » con « *conto consuntivo* ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'articolo 48: unanimità.

Articolo 49: « *Il rendiconto consuntivo del bilancio dimostra i risultati della gestione finanziaria distintamente per capitoli, secondo la classificazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.*

*La dimostrazione avviene separatamente per i residui e per la competenza.*

*Per i residui attivi e passivi sono messi in evidenza la consistenza relativa all'inizio dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce, le somme rimosse e pagate durante l'anno finanziario e l'ammontare rispettivo al termine dell'esercizio medesimo.*

*Per la competenza sono indicate le entrate dell'anno accertate, rimosse e rimaste da riscuotere e le spese dell'anno impegnate, pagate e rimaste da pagare.*

*Le entrate accertate e le spese impegnate sono poste a confronto con le somme al riguardo previste in bilancio allo scopo di determinare l'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione.*

*Sarà infine determinato l'ammontare, per capitolo, degli incassi e dei pagamenti effettuati complessivamente per residui e competenza, nonché l'ammontare dei residui attivi e passivi che si trasferiscono al nuovo esercizio finanziario* ».

Anche qui c'è la parola « *rendiconto* » e c'è già l'emendamento per sostituirlo con « *conto* ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Articolo 50: « *Il conto del patrimonio dimostra il valore dei beni appartenenti alla Regione e indica le variazioni che hanno subito nell'anno cui si riferisce:*

- a) *le attività e passività finanziarie;*
- b) *i beni mobili e immobili, i crediti, i titoli di credito e le altre attività disponibili;*
- c) *i beni destinati a servizi della Regione e le altre attività indisponibili;*
- d) *le passività diverse.*

*Il conto del patrimonio deve contenere la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale ».*

Qui mi pare che l'articolo non sia completo. Dopo la parola « *si riferisce* » non c'è alcun riferimento elencato.

SALVETTI (P.S.I.): Avevo la stessa difficoltà, ma nel rileggere mi sono accorto che il soggetto di quel verbo « *hanno subito* » sono: « *a, b, c, d,* » che seguono; va bene così, solo che il distacco sembra una lacuna, ma non lo è.

PRESIDENTE: Ma questo si riferisce ad « *attività e passività finanziarie* ».

SALVETTI (P.S.I.): No, come verbo « *hanno subito durante l'anno* » c'è un distacco troppo crudo, in maniera che deve starci un'altra formula; ma in realtà non è così.

PRESIDENTE: L'articolo 50 è posto ai voti: unanimità.

Articolo 51: « *Il rendiconto generale, dopo essere stato deliberato dalla Giunta regiona-*

*le, viene presentato al Consiglio entro 30 giorni dell'anno successivo a quello cui si riferisce.*

*Ad esso viene unita una relazione illustrativa nella quale, fra l'altro, saranno indicati, in succinto, i motivi che hanno causato l'avanzo o il disavanzo, ove questi si siano verificati.*

*Vengono inoltre allegati i rendiconti relativi ai bilanci di cui al primo comma dell'articolo 11.*

*Quando verrà istituito l'organo di controllo sugli atti della Regione, il Presidente del Consiglio regionale sottoporà al Consiglio insieme con il rendiconto generale, di cui al primo comma, la deliberazione e la relazione dell'organo suddetto concernenti il rendiconto medesimo.*

*La legge di approvazione del rendiconto regionale approva anche i rendiconti allegati ».*

VINANTE (P.S.I.): E' detto qui al capoverso: « *quando verrà istituito l'organo di controllo* ». E finché non c'è l'organo di controllo? Bisogna forse prevedere un istituto di revisione?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ci serviamo della commissione.

VINANTE (P.S.I.): Non crede sia il caso di prevederlo?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Lo facciamo.

SALVETTI (P.S.I.): Per ora abbiamo fatto in casa nostra.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): A questo momento mi faccio portavoce delle preoccupazioni dell'Assessore alle finanze; preoccupazioni che condivido pienamente.

Il rendiconto generale — qui prescriviamo — viene presentato al Consiglio entro il 30 giugno. Credetelo, attualmente non ci si arriverà. E' vero che, come dice Salvetti, il Consiglio si renderà conto delle ragioni che hanno determinato il ritardo, ma qui le ragioni ci saranno sempre, per il fatto che passano per lo meno 4 mesi — ma l'esperienza dice che ne passano molti di più — dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, prima che noi possiamo sapere esattamente quale è stato il gettito delle imposte; e ciò per ragioni che vi spiegavo l'altro giorno. Quindi vi pregherei di accettare il criterio di aggiungere un trimestre e di mettere « 30 settembre ». Se possiamo farlo prima, lo faremo senz'altro, ma fare una legge sapendo che ci troveremo, per quel meccanismo statale che è fuori di noi, nella necessità di ignorare la somma in entrata, è proprio seccante.

Quindi formuliamo la proposta di mettere il « 30 settembre » impegnando la Giunta — perché anche questo è il suo stile — di far il più presto possibile questa cosa. Ma sono sicuro che il 30 giugno non è un termine sufficiente; infatti, quest'anno siamo al 30 giugno, e ancora non abbiamo i dati delle imposte a tutto il 31 dicembre; li abbiamo grosso modo, e cioè i dati delle riscossioni, non dei versamenti. E siamo al 4 di luglio!

SALVETTI (P.S.I.): Bisogna chiudere con troppo margine fluido.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Se si arriva a concordare il sistema per cui ci autorizzino ad inserire nella voce « entrate » esatte al 31 dicembre, trasferendo all'esercizio successivo quella che è l'imposta affente l'esercizio precedente, ma incassate dopo,

allora siamo sicuri di rispettare il termine; se no al 30 giugno non si arriva. La difficoltà di consentire questa soluzione, fino ad ora, è questa. Essi dicono: « il Vostro bilancio, per la parte entrate, è un bilancio di competenza e si trasforma in bilancio di cassa, e questo non è conforme alla impostazione generale della contabilità ». Diceva anche Scotoni che qualche cosa ci deve essere, perché anche lo Stato si trova in questa condizione. Lo troveremo; ma stabilire adesso il 30 giugno è troppo presto. Facciamo la proposta di modificare il termine indicato nel primo comma. Facciamo il 31 agosto, dopo i lavori della commissione.

PRESIDENTE: E' proposto un emendamento inteso a spostare la data dal 30 giugno al 31 agosto. Questo riguarda il primo comma dell'articolo 51, e cioè a sostituire le parole « entro il 30 giugno » con « entro il 31 agosto ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

E' posto ai voti l'articolo 51 emendato: unanimità.

Articolo 52: « Per quanto non previsto dalla presente legge sulla materia dalla stessa disciplinata valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato ».

E' posto ai voti l'articolo 52: unanimità.

Articolo 53: « Con decreto del Presidente della Giunta regionale sarà emanato il regolamento, da deliberarsi dalla Giunta medesima, per l'esecuzione della presente legge.

Apposito regolamento sarà emanato con le stesse modalità per il servizio di economato e cassa di cui all'articolo 39 ».

E' posto ai voti l'articolo 53: unanimità.

Articolo 54: « *La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.* »

*E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».*

E' posto ai voti l'articolo 54: unanimità.

Prego i segretari di distribuire le schede. Se qualcuno desidera fare una dichiarazione di voto deve farla subito, perché poi procediamo alla votazione.

DEFANT (ASAR): Approvo questa legge con la riserva fatta ieri all'articolo 34.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la legge scrive « sì », chi non è d'accordo scrive « no ».

*(Segue votazione segreta).*

Esito della votazione: 40 votanti, 39 sì, 1 no.

Il disegno di legge sulla contabilità generale della Regione è stato approvato.

**Punto 3 dell'Ordine del giorno: « Disegno di legge sulla incompatibilità per i consiglieri regionali ed i funzionari e impiegati addetti alla Presidenza del Consiglio ed agli altri uffici della Giunta regionale a ricoprire altri incarichi ».**

*(3. Punkt der Tagesordnung: Gesetzentwurf betreffend die Unvereinbarkeit für die Regionalräte und für die Funktionäre und Beamten des Regionalratspräsidiums und des Regionalausschusses, andere Ämter zu bekleiden).*

Consigliere Cristoforetti, vuol leggere la sua relazione? La parola al consigliere Cristoforetti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.):

« Relazione sul progetto di legge presentato dal consigliere regionale Arnaldo Cristoforetti sull'incompatibilità per i consiglieri regionali ed i funzionari ed impiegati addetti alla Presidenza del Consiglio ed agli Uffici della Giunta regionale a ricoprire altri incarichi.

*Il presente disegno di legge che propongo all'esame di codesta Commissione legislativa, quindi all'approvazione del Consiglio, intende stabilire l'incompatibilità per i consiglieri regionali a rivestire incarichi direttivi ed amministrativi, anche a titolo gratuito, in enti pubblici, consorzi, cooperative, società che dipendano comunque dallo Stato e dalla Regione, o siano sottoposti al controllo degli stessi, o fruiscano di loro sovvenzioni.*

*Non è concepibile come un consigliere beneficiario di un incarico possa conservare la sua completa indipendenza di fronte a coloro che hanno reso possibile, o patrocinato, la sua chiamata a posti che recano con sé, direttamente od indirettamente, maggiore o minore tornaconto finanziario. E' d'altronde moralmente incompatibile che attraverso quegli incarichi possano essere create posizioni di privilegio a determinati consiglieri, e che certi uffici, in epoche determinate, possano venir trasformati in centri di propaganda elettorale. E' inoltre chiaro che consiglieri investiti di incarichi direttivi, od amministrativi, in enti e società, sarebbero spinti ad esercitare la loro influenza presso la Giunta regionale perché in sede di bilancio, od in altre occasioni, vengano concessi maggiori sussidi, trattamenti di favore e di privilegio alle loro società, e perché le stesse possano essere favorite in caso di eventuali forniture, concessioni od incarichi.*

*E' scontato poi che qualunque incarico, anche se gratuito, venga esso conferito dallo*

*Stato, dalla Regione, da enti pubblici o privati, da consorzi, da cooperative, conferisce prestigio utile ai fini elettorali, e come il consigliere per le mansioni che occupa presso enti, consorzi, cooperative o società, abbia la possibilità di avere a sua disposizione, oltre a maggiori introiti, mezzi di trasporto, uffici attrezzati, per le pratiche personali, oltreché per quelle politiche ed elettorali.*

*La stessa incompatibilità deve essere sancita per gli impiegati ed i funzionari della Regione, in quanto essi devono anzitutto dedicare interamente la loro attività all'Ufficio presso il quale sono chiamati. Non è d'altra parte giusto che in tempi di così grave disoccupazione possano accumularsi le retribuzioni, tenendo ben presente che i compensi fin qui stabiliti per i funzionari e gli impiegati assunti presso la Regione, sono di gran lunga superiori a quelli stabiliti dallo Stato per i suoi dipendenti.*

*Nessun chiarimento sarebbe necessario circa l'incompatibilità che si vuole sancire per i dirigenti politici, provinciali e nazionali, dei vari partiti, ad assumere incarichi in uffici della Regione. Non è infatti spiegabile come possano mantenere la loro indipendenza di fronte all'impiegato o funzionario i presidenti del Consiglio e della Giunta e gli assessori, quando gerarchicamente inferiori per rapporti di partito. Si è infatti avverato negli ultimi tempi il caso di un dirigente politico, comandato dal Ministero della pubblica istruzione presso un assessorato della provincia di Trento, il quale in giri di propaganda ha, sia pure nelle sedi del suo partito, fatto critiche ed illazioni sull'operato d'ufficio d'un assessore provinciale: cosa moralmente inconcepibile, perché in simili eventualità ogni Assessore dovrebbe, prima di esplicitare un'attività qualsiasi, chiedersi se detta attività possa o meno riuscire gradita al dipendente impiegato, suo superiore politico.*

*E' inoltre chiaro come un dirigente politico in posti di responsabilità dell'Amministrazione regionale, potrebbe essere tentato ad utilizzare eventuali trasferte del suo ufficio, per svolgere contemporaneamente i suoi incarichi politici, senza dover ricorrere a fondi personali o del partito.*

*Il disegno di legge che si propone ha un precedente in quello in discussione presso la prima Commissione degli interni della Camera.*

*Altro precedente è il disegno di legge presentato l'8 agosto 1950 all'Assemblea siciliana dagli onorevoli Giuseppe Alessi e Napoleone Ardizzone, i quali all'atto stesso della presentazione rassegnavano le dimissioni dalle cariche ricoperte presso l'Ente per le case dei lavoratori.*

*L'Assemblea siciliana ha inoltre, in due sue leggi, quella sull'ordinamento dell'Azienda siciliana trasporti (3 marzo 1950), e l'altra istitutiva dell'Istituto regionale della vite e del vino (18 luglio 1950), stabilito l'esclusione dai rispettivi Consigli di amministrazione dei deputati regionali e dei loro congiunti fino al 3° grado ».*

PRESIDENTE: La relazione della Commissione per gli affari generali verrà letta, in assenza dell'avvocato Balista, dal dottor Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.):

« Relazione sul disegno di legge Cristoforetti sulla incompatibilità per i consiglieri regionali ed i funzionari ed impiegati addetti alla presidenza del Consiglio ed agli uffici della Giunta regionale a ricoprire altri incarichi ».

*La Commissione agli affari generali ha attentamente vagliato il disegno di legge Cristo-*

foretti anche in ogni suo dettaglio tanto dal punto di vista formale che sostanziale. In linea generale ha potuto trarre l'impressione che gran parte delle materie ivi trattate è contemplata e regolata dalla vigente legislazione nazionale. Ha pure constatato che trattandosi di materie di incompatibilità riferentisi a categorie di persone con funzioni assai diverse l'una dall'altra, sia opportuno tenerle ben distinte e inquadrarle in separati provvedimenti legislativi sia per ragioni di organicità che di tecnica amministrativa e giuridica. Infatti la materia che concerne la incompatibilità per i consiglieri regionali è bene trovi la sua naturale collocazione nella emananda legge sulle elezioni regionali attribuita alla competenza della Regione dall'articolo 16 dello Statuto, mentre quella che riflette le incompatibilità per i funzionari e impiegati addetti alla Presidenza del Consiglio ed agli Uffici della Giunta regionale è bene, che, per le stesse ragioni, trovi la sua sede più adatta nella emananda legge sull'ordinamento degli Uffici regionali e del personale ad essi addetto riservata alla competenza della nostra Regione dall'articolo 4 numero 1 dello Statuto regionale, anzitutto.

Fatte queste premesse di ordine generale, scendendo al dettaglio, la Commissione è stata unanime nel ritenere che i motivi di ineleggibilità dei consiglieri regionali attualmente in carica sono tassativamente numerati nell'articolo 6 della legge elettorale speciale per il Trentino-Alto Adige del 13 settembre 1948 numero 1155, e negli articoli 7 e 8 della Legge elettorale generale 5 febbraio 1948 numero 26 osservando che molti di questi motivi, se non tutti, sono più propriamente motivi di incompatibilità, in quanto non riguardano la persona in se stessa del candidato, ma il mandato cui egli aspira, dichiarato inconciliabile con altro incarico che già riveste. Pertanto, secondo la le-

gislazione vigente, ai consiglieri regionali in carica non può essere certamente opposto come motivo di incompatibilità l'esercizio di attività o di incarichi diversi da quelli espressi negli articoli suaccennati, cosicché la loro decadenza in corso di mandato potrebbe essere dichiarata soltanto nei casi in cui avesse a sopravvenire nei loro riguardi qualcuna di quelle incompatibilità che avrebbero reso nulla o impedita la loro elezione all'origine. E' ovvio perciò che nuove norme di incompatibilità diverse da quelle suaccennate potranno operare se mai, una volta sancite, pro futuro, cioè colle prossime elezioni regionali.

In modo particolare la incompatibilità di cui all'articolo 1 del progetto Cristoforetti che si riferisce all'appartenenza dei consiglieri regionali a direzioni o ad amministrazioni di consorzi o cooperative, è contraria alla norma di legge prevista dall'articolo 8 ultimo capoverso del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati del 5 febbraio 1948 numero 26, legge valevole anche per i consiglieri regionali della nostra Regione in carica.

Altra domanda che si è posta la Commissione degli affari generali, ma che non ha ritenuto opportuno di affrontare ora, date le conclusioni a cui è giunta, è, cioè, se la Regione nella emananda legge per le elezioni regionali di indubbia sua competenza, possa emanare in materia di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri regionali, norme proprie autonome o diverse da quelle dello Stato, o se debba invece limitarsi a recepire e a far proprie le norme relative delle leggi dello Stato.

Ora è evidente trattarsi di una materia assai delicata in quanto tocca ardui e complessi problemi di diritto costituzionale, che comunque però dovranno trovare al momento opportuno, la loro esatta e soddisfacente soluzione. La Commissione per gli affari generali, allo

stato degli atti, e della legislazione attentamente esaminata, ha ritenuto prematuro, anzi superfluo, per ora, l'esame del progetto Cristoforetti, consigliando che tutte le materie di illeggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, vengano inserite comunque nella emananda legge sulle elezioni regionali e per i funzionari della Regione nell'ordinamento per gli Uffici regionali e del personale ad essi addetto. A questo punto infine ad orientamento della Presidenza e del Consiglio regionale vengono citate le disposizioni di legge consultate sulle materie del progetto Cristoforetti dalla Commissione:

Articolo 241 e 248: T.U. legge comunale e provinciale 3.3.1943 n. 383 (per i dipendenti degli enti locali);

Articolo 96 R.D. 30.12.1923 n. 2960 (per i dipendenti dello Stato);

Articolo 4 n. 1 Statuto regionale Trentino-Alto Adige (Ordinamento uffici regionali e del personale ad esso addetto);

Articolo 290 T.U. 4.2.1915 n. 148 della legge comunale e provinciale contemplante divieto di prendere parte a contratti, fornitura e appalti con l'Ente pubblico a cui appartengono i consiglieri, che contemporaneamente siano amministratori di società private;

Articolo 136, 146, 248 e 288 T.U. Costituzione repubblica Italiana articolo 3, 4, 21, 22, ecc. ecc. 49, 51, 98, 3° comma; articolo 98 ed altri, articolo 122.

L'articolo 4 del disegno di legge Cristoforetti trova analogo riscontro solo nella legislazione inglese, la quale però prescrive che durante quel periodo di tempo al deputato cessato dovrà continuare a essere corrisposta la indennità parlamentare.

Articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana - Legge costituzionale 26.2.1948, n. 2;

Articolo 16 e 17 Statuto della Sardegna - Legge costituzionale 26.2.1948, n. 3;

Articolo 19 Statuto per il Trentino-Alto Adige - Legge costituzionale 26.2.1948 n. 5;

Articoli 5, 6, 7, 8, 93 T.U. delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati (Decreto del Presidente della Repubblica 5.2.1948 n. 26);

Articoli 5, 25 Norme per la elezione del Senato della Repubblica (legge 6.2.1948);

Articoli 13, 14, 15, 16 del D.L.L. del 7.1.1946 n. 1 e successive modificazioni - Ricostruzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva e decreti legislativi luogotenenziali 10.3.1946 n. 76 e 15.3.1946 n. 83;

Articolo 6 Legge elettorale per il Trentino-Alto Adige del 13.9.1948 n. 1155;

Articoli 7 e 8 T.U. legge per la elezione della Camera dei deputati del 5.2.1948 n. 26 richiamati dalla precedente legge;

Articolo 18 della legge 24.2.1951 n. 84 - Norme per la elezione dei Consigli comunali;

Legge 18 marzo 1951 n. 122 - Norme per la elezione dei Consigli provinciali (articoli 10, 11).

Con ciò si ritiene esaurito l'incarico affidato alla Commissione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sul disegno di legge presentato dal consigliere Cristoforetti e sulla relazione della Commissione.

DEFANT (A.S.A.R.): Devo dichiarare che vedo con piacere questa proposta di legge. Essa è un tentativo e non so quali effetti sortirà, perché in campo nazionale non vi sono precedenti legislativi in materia; è un tentativo di moralizzare la vita politica. E' evidente che il

principio del mandato pubblico non può coincidere con la direzione di società a fini economici, che in tutto o prevalentemente si servono del denaro pubblico. E' un concetto che è già accettato in altri Paesi, che hanno da lungo tempo costituzioni democratiche, e che purtroppo da noi non ha riscontro in sede nazionale. Se n'è discusso nell'ambito delle varie commissioni, ed a me è giunta notizia che le commissioni legislative del Senato e della Camera stanno preparando un elenco di tutte le attività che non possono essere considerate compatibili con l'esercizio del mandato pubblico, riferito al Parlamento, Senato, Governo, Regione, Provincia e Comune. Vi è forse nelle proposte del consigliere Cristoforetti qualche esagerazione, quando parla di consorzi e cooperative. In questo forse vedo un'esagerazione; ma in tutti gli altri casi ritengo assolutamente indispensabile che il Consiglio regionale si occupi in questo momento della questione, senza attendere il progetto di legge per l'elezione del Consiglio regionale, perché è una materia che va chiarita e illustrata, e sulla quale credo che il Consiglio regionale possa prendere delle disposizioni e possa per lo meno emanare un voto in base all'articolo 29.

In Sicilia hanno riconosciuto l'assoluta necessità di staccare il mandato pubblico della direzione di determinati affari di carattere economico. Questo l'hanno riconosciuto in sede regionale, prima ancora che il problema fosse sollevato in sede nazionale.

Non capisco perché questo Consesso dovrebbe evitare di prendere in esame e di discutere questa materia, che è importantissima ai fini della moralizzazione dell'ente pubblico. Posso citare una lunga serie di esempi, che mi sono preso il disturbo di elencare, per dimostrare a quali incongruenze ed a quali immoralità possa giungere la congiunzione del mandato

pubblico con l'esercizio di determinate attività economiche. Non lo voglio fare per non tediare il Consiglio; al quale tuttavia voglio raccomandare di affrontare oggi, anche in sede preventiva, questo importantissimo problema.

La stessa incompatibilità, dice Cristoforetti, riguarda gli impiegati e i funzionari della Regione. Ha perfettamente ragione. In questo campo abbiamo dei precedenti. Perché noi oggi dobbiamo rifiutarci di affrontare il problema, quando sappiamo che potranno verificarsi in futuro dei casi, in cui determinati funzionari della Regione rivestano contemporaneamente altre cariche, oppure esercitino altre funzioni presso società, che magari hanno addentellati di carattere finanziario con la Regione? Perché non dobbiamo prevedere questi casi, quando in altri campi sono già previsti, non solo ma anche regolati da determinate disposizioni legislative? Non lo capisco veramente. Lo schema di legge rileva poi — e questo accenno mi sembra anche opportuno — che non è spiegabile come possano mantenere la loro indipendenza il Presidente della Giunta e gli Assessori, di fronte ad impiegati e funzionari, i quali gerarchicamente sono superiori nei rapporti di partito. Sappiamo quale interferenza aveva un tempo la massoneria nell'esercito! Si sono visti elementi, posti al vertice della gerarchia militare dipendere in sede di esecuzione da elementi superiori a loro nella gerarchia massonica. Sappiamo pure dalle relazioni e dalla storia quali risultati ha portato questa dipendenza politica e militare in campo nazionale. Questi casi potrebbero verificarsi anche nella Regione; e quindi ritengo necessario e doveroso per il Consiglio occuparsi di questo problema.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo solo precisare o meglio chiarire un po' le cose. Avrei chiarito direttamente dopo la lettura della mia

relazione — che non volevo neanche leggere perché ritenevo fosse già stata portata a conoscenza del Consiglio — ma ho preferito prima di parlare, che fosse letta la relazione della Commissione.

La relazione della Commissione ha, per esempio, portato un lungo elenco di articoli, che sono stati già esaminati dalla Commissione stessa per chiarire le idee sulla portata del mio progetto. Osservo che l'esame degli articoli che si riferisce alla legge del 5 febbraio 1946 n. 26 — che riguarda le elezioni alla Camera dei deputati — era perfettamente inutile, perché era chiaro che nessun consigliere e nessun deputato attualmente eletto cadevano sotto quel disposto. Non trovo neppure opportuno il richiamo della Commissione alla legge comunale e provinciale. Non c'è possibilità di analogia fra legge comunale e provinciale, il nostro Consesso e la legge dello Stato. Vi faccio un esempio. La legge dello Stato e la legge comunale e provinciale escludono, per esempio, i disertori e coloro che hanno avuto una condanna per diserzione dalla possibilità di essere consiglieri comunali nel più piccolo paese, mentre in base alla legge generale per l'elezione alla Camera dei deputati, un disertore può diventare anche capo dello Stato, perché non è prevista l'incompatibilità per l'elezione. Tale incongruenza fra le due leggi denota già che non è possibile questo richiamo.

Osservo che ho tirato in campo nella mia relazione il precedente dell'Assemblea siciliana. L'Assemblea siciliana — e della Sicilia si parla spesso nel campo giuridico qui da noi, quando si parla della Sicilia maestra di diritto, della Sicilia che ha i più grandi costituzionalisti — l'Assemblea siciliana, dico, non ha trovato alcuna difficoltà ad escludere i deputati regionali dai consigli di amministrazione di due aziende. Allora, in quel caso, la Sicilia era contro la Co-

stituzione, perché nessuna legge costituzionale impedisce ad un deputato di qualsiasi partito di avere anche 18 o 20 cariche nei consigli di amministrazione! Sono state elencate 17 cariche di un deputato. Lascio pensare a voi quale possibilità egli abbia — fosse anche fornito del dono dell'ubiquità — di interessarsi di 17 consigli di amministrazione, essendo per di più deputato e sindaco della sua città.

Non posso poi accettare la frase di Defant relativa all'intento di moralizzare. Moralizzare vuol dire ripulire dove c'è sporco. Non si può parlare di voler moralizzare qui da noi, ma solo di fissare delle disposizioni. Quindi la frase di Defant è un po' forte. Lungi da me questo intento! Io ritengo che nessuno dei miei colleghi di Consiglio, di qualsiasi settore, ha bisogno di questa legge, per essere più che a posto nel suo mandato. E' perfettamente assurdo.

Inoltre, nell'elenco che Balista, quale Presidente della Commissione, ha redatto, si parla di articoli esaminati. Mi permetto di chiedere a Balista — mi spiace che non ci sia — e alla Commissione: Voi che richiamate la legge dello Stato quando vi torna utile, sapete che c'è una legge, che prescrive la esclusione assoluta e la impossibilità per gli impiegati dello Stato di possedere licenze di commercio? Sapete voi che vi sono degli impiegati presso la Regione che sono in possesso di licenze di commercio? Perché non sono state esaminate queste posizioni, ed esclusi questi impiegati? Perché in questo non si è richiamata la legge dello Stato, che si vuole invece richiamare quando si tratta di non approvare la mia legge?

Dice la relazione che queste mie proposte andranno bene in seguito, nella preparazione della legge elettorale. Giusto! Ma perché dovremmo impedire agli altri di appartenere al Consiglio regionale, quando noi siamo seduti in questi scanni mantenendo il mandato e gli

incarichi, che vogliamo inibire ad altri? Sono convinto che la maggioranza deciderà di non passare neppure alla discussione degli articoli della legge. Penso quindi che si potrebbe almeno votare un'ordine del giorno — qualora la maggioranza sia d'accordo — in cui si prenda l'impegno di tenerne conto in sede di discussione della legge elettorale e dell'organico del personale. Ma in tal caso qualcuno dei consiglieri, che verrebbe colpito da questa legge, dovrebbe votare contro, oppure, come quei due deputati siciliani, abbandonare la carica di consigliere o gli incarichi che ha in altri campi, dimostrando così di condividere il mio punto di vista.

Come ripeto, se il Consiglio regionale accetta di sancire questo principio in un ordine del giorno, io sono disposto a ritirare la legge senza sottoporla a votazione. In caso contrario attendo che il Consiglio si esprima sul passaggio o meno alla votazione della legge.

CAPRONI (P.P.T.T.): Io mi trovo in una posizione alquanto imbarazzante di fronte a questo progetto di legge, perché in un primo tempo avevo condiviso l'idea di discutere subito questo disegno di legge, mentre poi, avendo partecipato alla Commissione legislativa per gli affari generali, ho condiviso anch'io il parere della stessa di collocare la materia prevista nella futura legge sulle elezioni regionali, per quanto concerne la incompatibilità e la ineleggibilità dei consiglieri regionali, rispettivamente sull'ordinamento degli uffici regionali e del personale addetto per quanto concerne i funzionari della Regione. Non potrò votare per questa duplice posizione: come cittadino avendo apprezzato e desiderato di vedere discussa prima la materia del disegno di legge Cristoforetti, e quale membro della Commissione legislativa, avendo riconosciuto la possibilità di collocare

questa materia in altra sede. Dovrò pertanto astenermi dalla votazione.

Mentre il consigliere Cristoforetti stava svolgendo il suo secondo intervento — la lettura della relazione — stavo pensando se, in vista del fatto che il Consiglio probabilmente resterà convinto dell'opportunità del collocamento della materia in altra sede, non sia opportuno che il consigliere Cristoforetti trasformi questa proposta in un ordine del giorno, in modo che il Consiglio, la Giunta regionale e la Commissione legislativa restino impegnati a riprenderla in esame con tutta esattezza al momento della compilazione della legge sulle future elezioni regionali e sull'ordinamento degli uffici regionali e rispettivamente del personale, dando applicazione al principio fondamentale della moralizzazione della vita pubblica, secondo il pensiero di Defant, che anch'io condivido senza riserve.

DEFANT (ASAR): Devo ritornare sull'argomento, perché Cristoforetti ha fatto una allusione a quanto ho detto circa il lato morale della questione. Mi creda, Cristoforetti, queste leggi si prospettano proprio a questo fine, perché la collusione dell'elemento politico con lo elemento economico sul piano dell'amministrazione pubblica porta inevitabilmente alla violazione della moralità pubblica e spesso anche della moralità privata. E non ho timore di affermare che questo progetto di legge andrebbe bene anche fuori dei confini della Regione, in tutto lo Stato, perché è dimostrato che si verificano degli inconvenienti gravissimi, in violazione appunto di tale principio.

Lo stesso Cristoforetti dice che vi è un funzionario regionale, il quale è in possesso di una licenza di commercio, ed esercita quindi questa attività. Come si trova egli di fronte al suo concorrente? Evidentemente in una situa-

zione di privilegio; e se è così — prendo l'affermazione di Cristoforetti — può esercitare una concorrenza illecita, può conoscere delle informazioni, può avere delle spinte e delle raccomandazioni. E' ammissibile questo? In sede privata possiamo riconoscere l'astuzia di costui, ma per un principio morale, dobbiamo inesorabilmente far cessare tali inconvenienti.

Quanti rappresentanti di società private trovate nei consessi pubblici!? Pochissimi! L'evidente motivo è che chi è impegnato in rami di affari di carattere privato, poco tempo può dedicare ad affari pubblici. Questo fenomeno normalmente avviene per conto e nei confronti di rappresentanti di un'attività economica, che si svolga con denaro pubblico. Nei consessi parlamentari questo fenomeno avviene, e si ripete ormai da decenni in questo Paese. Basta leggere la storia politica del nostro Paese! Interferenze del potere politico nella famosa storia del Banco di Roma!... Non si dice che il titolare di un mandato pubblico non abbia la capacità tecnica di dirigere un'attività economica; si vuole soltanto scindere le due attività, perché possono portare a degli inconvenienti, che la storia recente della economia politica registra assai chiaramente, facendo rilevare che in questi casi non si sa più dove finisce il mandato politico e dove comincia l'interesse particolare dei gruppi, che inevitabilmente si forma su questi interessi politici.

PARIS (P.S.U.): Secondo me, la legge Cristoforetti merita di essere discussa, perché è un tentativo lodevolissimo di ovviare a certe situazioni che potrebbero crearsi anche in seno al nostro Consiglio, e che, come ha detto fondamentalmente Defant, si sono verificate nel nostro Parlamento, in quello francese e in molti altri ancora.

CAMINITI (P.S.I.): Meno male!

PARIS (P.S.U.): Credo che il Consiglio darebbe una pessima impressione se si rifiutasse di discutere la legge. Ci sono esagerazioni? Verrà a costituire una legge, che potrà essere la base per quegli articoli della legge elettorale che riguarderanno la incompatibilità; avremo cioè un precedente e saremo facilitati in quel settore. Bisogna proporre e far eleggere persone, che espongono anche le ragioni contrarie o che approvano determinati indirizzi e determinati provvedimenti, e che non possono essere sospettate di tutelare gli interessi di determinate collettività e, men che meno interessi propri.

Per questi motivi mi dichiaro per la discussione di questa legge; vedremo poi come finirà. Non credo che si possa ritirare una legge, che è stata esaminata dalla Commissione legislativa e figura all'ordine del giorno. Se il Consiglio deliberasse di ritirarla, alla stregua di un emendamento che può essere fatto proprio da un altro consigliere, fin d'ora dichiaro di far mia la legge Cristoforetti.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): La Giunta ha poco da dire, e non ha preso alcun atteggiamento come organo collegiale; non ha neppure esaminato questa legge, che è di iniziativa consiliare, e che fu già oggetto di esame da parte della Commissione legislativa, e quindi portata in Consiglio.

Io sono dell'opinione che le conclusioni alle quali è giunta la Commissione legislativa, siano le conclusioni più sagge alle quali si potesse arrivare in questo momento. Parto dal convincimento profondo — del resto dichiarato anche da Cristoforetti — che le esigenze pratiche attuali per quanto riguarda questo Consesso non esistono. Questo dà alla tratta-

zione dell'argomento un carattere di minore attualità, di minore impegno e necessità di urgenza, di quanto non possa apparire dalle parole di coloro che mi hanno preceduto. Esiste una Commissione, la quale dovrà esaminare la legge elettorale: deliberiamo di affidare a quella Commissione il progetto della legge Cristoforetti, perché questa lo esamini più a fondo, in quanto la Commissione legislativa agli affari generali, che ha già preso in esame il progetto, si è arrestata ad una pregiudiziale. D'altra parte non conosciamo in questo momento il pensiero della Commissione e della Giunta sui singoli articoli di questa legge, che non è ancora passata al vaglio concreto e preciso a cui vengono sottoposte normalmente tutte le leggi prima di essere sottoposte all'esame del Consiglio regionale. E' già in atto — ed avrò occasione di dirlo rispondendo ad una interrogazione di Caminiti — l'elaborazione di una legge — non so se andrà per ragioni pregiudiziali — per la regolamentazione del rapporto di impiego, una regolamentazione provvisoria, ma che comunque tentiamo di fare attraverso un provvedimento di legge. Dichiariamo senz'altro che passeremo la parte delle proposte di legge Cristoforetti all'estensore che sta elaborando la legge sul rapporto d'impiego per la Regione.

Questo è il meglio che possiamo fare in questo momento, perché altrimenti tutto dovrebbe ritornare alla Commissione legislativa per gli affari generali, perché entri nel merito delle singole disposizioni. Guardate che c'è una fondamentale obiezione da fare: quale è effettivamente il campo di intervento, e la competenza assegnataci? Si tratta di incompatibilità di disposizioni, che limitano la libertà del cittadino per fini onorabilissimi, per fini apprezzabilissimi, ma limita l'esercizio del diritto soggettivo pubblico. Ora tutto questo potrà essere fatto realmente da noi? Rilevo che, pur non

avendo avuto modo, occasione e necessità di approfondire l'argomento, è stato espressamente affermato, per esempio per la Sardegna e per la Valle d'Aosta, che la materia della incompatibilità dell'elettorato passivo è sottratta al potere legislativo di quei Consessi e riservata allo Stato, essendo materia incidente sul diritto soggettivo pubblico per eccellenza del cittadino, che ha tutto il diritto di partecipare alla vita pubblica. Questa obiezione pregiudiziale va attentamente esaminata, perché non desideriamo che ci vengano respinte altre leggi.

Comunque la cosa andrebbe ripresa in esame, e per la questione pregiudiziale e per le singole questioni di merito, se vogliamo fare subito od entro un periodo di tempo abbastanza breve, l'esame di dettaglio di queste disposizioni. Quindi, a mio modo di vedere, la proposta della Commissione è la proposta praticamente migliore, che avrà senz'altro da parte mia il voto favorevole.

Mi dispiace che Cristoforetti, sia nella relazione come pure nel suo esposto orale, sia pure senza designazioni personali specifiche, abbia fatto dei riferimenti, che non sono sufficientemente meditati e non esattamente riferiti! Nel suo intervento egli fa dei giudizi e degli apprezzamenti che sono non fondati di fatto e non fondati in quella valutazione umana che deve presiedere ad ogni atteggiamento delle persone, compresa la sua; atteggiamento che, se animato genericamente della migliore intenzione nel caso concreto è eccessivamente e non giustamente personalizzato.

PARIS (P.S.U.): Io non sono dell'avviso del Presidente della Giunta e cioè che non c'è ragione di discutere la legge Cristoforetti per il fatto che qui nessuno cadrebbe sotto il disposto della stessa. Anzi, una ragione di più per non essere influenzati da fattori personali! Io

andrei più in là, e proporrei un emendamento a questa legge. Per non allontanare un consigliere dopo due anni e mezzo e nominare un altro nel bel mezzo dei lavori — non so che cosa potrebbe dire questo consigliere! — Vorrei proporre un articolo, che escluda l'entrata in vigore della legge per questo quadriennio, e credo che qui, siano tutti persuasi che non parlo per me.

Per l'accenno fatto da Cristoforetti ad un impiegato, in parte ha forse ragione lei, signor Presidente, ma c'è una ragione di più. Credo che un impiegato ad personam, domani, cambiando il Presidente della Giunta può anche andarsene, può trovarsi sul lastrico dalla mattina alla sera. Ma questo dimostra che egli non è un funzionario. Ecco una ragione molto più solida della sua.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vorrei chiarire due o tre affermazioni, circa le quali ritengo che il Presidente della Giunta non sia nel giusto ed abbia voluto fare un po' il processo alle intenzioni, in merito alla valutazione letterale di quello che ho detto.

Non ho detto che questa legge non ha che interessi immediati; ho detto che i richiami al Testo unico per la nomina dei deputati sono inutili, in quanto la Commissione di convalida ha già esaminato i singoli casi, e nessuno dei presenti cade sotto gli articoli. Però non vedrei mal volentieri che qualcuno dei colleghi qui presenti investito di qualche incarico, abbandonasse detti incarichi, pur dichiarandosi contrario alla mia legge . . . Non ho detto che deve dimettersi un consigliere che ha altri incarichi, non ho detto che deve lasciare il mandato; ma può lasciare gli incarichi. Se un consigliere fosse amministratore della « Caproni » — se esiste ancora a Trento — non è obbli-

gato a lasciare il Consiglio, basta che lasci la « Caproni ». Questo il mio punto di vista.

Dice poi il Presidente che questi articoli di legge limitano il diritto degli elettori e degli eletti. Infatti lo Stato non ha trovato incompatibilità per il consigliere di essere contemporaneamente presidente di un determinato istituto, dal quale ritrae un utile finanziario, ed al quale la Regione dà una sovvenzione; e quindi se noi facciamo una legge che limita la possibilità ed impedisce a questo consigliere di essere l'uno e l'altro insieme, noi limitiamo la sua libertà. Ma allora limitiamo anche il diritto di numerosi altri cittadini quando noi chiamiamo a posti di responsabilità, quali funzionari ed impiegati, delle persone senza concorso, mentre la Costituzione prevede il concorso, per mettere tutti sullo stesso piano! Anche in tal caso limitiamo il diritto degli altri cittadini a ricoprire quei posti. Eppure mi risulta che nè la Provincia, nè la Regione hanno mai dubitato un istante di essere nella legalità, e neppure noi, che parliamo spesso di personale, abbiamo detto che la Giunta sia nella illegalità; abbiamo detto semmai che il sistema era non opportuno.

Per quanto riguarda il riferimento personale nella relazione, o meglio il riferimento personale molto localizzato contenuto nella relazione, il Presidente mi ha invitato a leggere la relazione, che non poteva certo essere diversa. Se invece mi avesse invitato a chiarire il mio punto di vista avrei fatto delle allusioni che oggi sono anacronistiche ma che per il passato sarebbero anche abbastanza antipatiche. Per quanto riguarda il riferimento personale, io ho detto che nella Regione ci sono degli impiegati in possesso di licenza commerciale, ma non ho fatto alcuna precisazione. Lei ha voluto fare un passo più in là e ha detto che sa di chi si tratta; mentre Paris ha voluto anche localizzare e precisare il riferimento. Su un centinaio

di impiegati ve ne possono anche essere cinque o sei in possesso di licenza commerciale, e non credo che il suo segretario o lei, o chi ha fatto le assunzioni, sia andato, prima di assumere personale, a vedere l'elenco di quelli che hanno una licenza commerciale . . . Non credo. Non era affatto un'allusione a una determinata persona; può darsi che questa determinata persona fosse tra quelle che penso io, come può darsi di no. Lei non può fare il processo alle mie intenzioni! Supponiamo che un impiegato abbia una determinata licenza commerciale: è chiaro che egli in ufficio ha la possibilità di avvicinare molte persone, alle quali può consigliare di comperare in un determinato negozio, invece che in un altro. Non ho voluto fare una allusione personale; ho detto che i casi ci sono — e posso assicurare, signor Presidente, che sono più d'uno! — il che vuol dire che non è esclusivamente un'allusione personale.

BENEDIKTER (S.V.P.): Giustamente il Presidente ha detto che la Commissione legislativa non è entrata nel merito e nel vaglio dei singoli articoli proposti da Cristoforetti, e si è fermata alla questione pregiudiziale. Ha ritenuto che la sede competente di questi articoli sarà la legge elettorale regionale. Qui vorrei intervenire per dire — ho affermato questa convinzione anche in sede di commissione — che la competenza è della Regione. La Regione nostra, egualmente come la Regione siciliana, con una dizione non meno lata è investita delle facoltà di emanare una legge regionale in materia, a differenza dello Statuto sardo e valdostano. La dizione relativa non è certamente meno lata, eppure la Regione siciliana ha emanato quella legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 per la elezione dell'Assemblea regionale siciliana, secondo la quale è stata eletta la nuova Assemblea siciliana, e nella quale la Regione

siciliana ha compreso gli articoli concernenti la ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri. E qui, ritornando ancora alla questione della sede adatta all'estensione delle norme sull'incompatibilità, vorrei rammentare che questa legge regionale siciliana ha in sostanza ripetuto o quasi i motivi di ineleggibilità già previsti nel decreto presidenziale, che ha convocato per la prima volta il Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige, aggiungendo un comma significativo che riguarda i casi di ineleggibilità.

Ciò significa, dal mio punto di vista, che c'è una competenza della Regione ad emanare anche delle norme sull'incompatibilità ed ineleggibilità; d'altra parte gli articoli proposti da Cristoforetti nella presente legge sono analoghi a quelli contenuti in quella legge siciliana.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola il Consiglio deve passare alla votazione per il passaggio alla discussione degli articoli. In questa occasione leggo l'articolo 82 del Regolamento: « *Chiusa la discussione generale il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, il passaggio alla discussione per articoli.*

*Se il Consiglio non l'approva, il disegno di legge si considera respinto, a meno che, su richiesta di un consigliere, esso non decida, con separata votazione, che il disegno di legge venga rinviato alla commissione per un riesame ».*

*(Ich zitiere den Artikel 82 der Geschäftsordnung:*

*Nach Abschluss der allgemeinen Debatte lässt der Präsident über den Übergang zur Erörterung der einzelnen Artikel durch Handaufheben abstimmen.*

*Wenn der Regionalrat sich dagegen ausspricht, gilt der Gesetzentwurf als zurückgewiesen.*

*Mit getrennter Abstimmung kann der Re-*

*gionalrat beschliessen, dass der Gesetzentwurf zwecks erneuter Überprüfung an die Kommission rückverwiesen werde).*

CRISTOFORETTI (M.S.I.): In questo caso il Consiglio può decidere di passare all'esame degli articoli, in quanto la legge deve essere esaminata dalla Commissione. La Commissione l'ha esaminata in linea generale, e si è fermata ad una pregiudiziale. Adesso decide il Consiglio. Se esso vota in senso favorevole, significa che la legge deve ritornare alla Commissione, per essere studiata articolo per articolo ed eventualmente modificata; mentre l'articolo 82 del Regolamento, ora da lei citato, prevede il caso di una legge già passata alla Commissione, già vagliata e studiata. Io ritengo che sia così.

PRESIDENTE: Non sono d'accordo con Cristoforetti, perché dopo questa votazione, se ne può fare un'altra. Infatti l'ultimo comma dell'articolo preletto dice: « *Se il Consiglio non l'approva il disegno di legge si considera respinto, a meno che, su richiesta di un consigliere, esso non decida, con separata votazione, che il disegno di legge venga rinviato alla commissione per un riesame* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): « *Per il riesame* », ma questa non è stata mai esaminata.

PRESIDENTE: Questo può sempre deliberare il Consiglio, ma prima deve deliberare se passare alla discussione per articoli o meno. Lo può deliberare dopo, se qualcuno propone di rimandare il progetto di legge ad un esame o meno.

TOMA (IND.): Per dichiarazione di voto sulla legge. Il Presidente della Giunta ci ha detto e la Commissione ha confermato di es-

sersi fermata su una pregiudiziale, e noi abbiamo ricevuto un testo di legge senza la relazione accompagnatoria della Commissione legislativa; non abbiamo quindi e non sappiamo se la Commissione . . .

CONSIGLIERI: Ma sì!

PRESIDENTE: La Commissione legislativa ha detto che non ritiene di esaminare questo progetto di legge per i motivi che sono chiaramente indicati. La Commissione legislativa ha svolto il suo lavoro. Il Consiglio può essere di altra idea, non ho dubbio.

TOMA (IND.): Se questo è stato fatto, passiamo alla votazione. Poi faremo la seconda proposta.

SALVETTI (P.S.I.): Per dichiarazione di voto. Voterò a favore del passaggio alla discussione per articoli, non perché mi siano sfuggite le ragioni indubbiamente apprezzabili, per le quali la Commissione legislativa si è fermata sulla pregiudiziale, o perché non sia convinto che la sede veramente adatta per la trattazione sia la emananda legge elettorale, ma perché non vorrei dare l'impressione — non so se interpreto il pensiero dei colleghi — che questa esclusione a priori abbia l'aria di un alibi, che non può riguardare in ogni modo me, ed auguro, anche altri colleghi. Voto a favore del passaggio, anche sapendo a priori che sarà diverso il pensiero della maggioranza, perché taluni motivi elencati nel progetto Cristoforetti li ritengo solidissimi. Soprattutto lo scopo principale di una moralizzazione per il futuro, che Cristoforetti esclude, per me è molto valido, e deve tenere conto di quello che è avvenuto, di quello che può essere oggi e di quello che potrà accadere domani.

Quindi un apprezzamento di attendibilità, di motivi, di esclusione è come ipotetico, quando quest'autunno ci troveremo a discutere la legge sulle elezioni regionali. Io sono il primo a votare a favore delle incompatibilità e ineleggibilità prospettate, sia pure in forma acuta, nel progetto di legge. Per questo voterò a favore del passaggio degli articoli.

AMONN (S.V.P.): Io non voterò a favore del passaggio all'esame del Consiglio, ma vi prego di non interpretare male questa mia posizione, perché considero molti punti del progetto di legge presentato da Cristoforetti assai meritevoli di un lungo e approfondito esame. Però abbiamo visto che la Commissione legislativa non ha fatto una proposta vera e propria, ma ha espresso una pregiudiziale, rilevando soltanto che ci sono delle leggi statali, le quali regolano questa materia. Ed ha concluso la sua relazione rilevando la possibilità di esaminare le proposte di Cristoforetti quando discuteremo la legge regionale per le elezioni e per l'ordinamento degli uffici e del personale. Quindi da parte della Commissione non abbiano un approfondito esame; e penso che oggi come oggi non siamo preparati ad esaminare con la necessaria preparazione e serietà questa legge. Soltanto per questo io voterò contro il passaggio alla discussione degli articoli.

SCOTONI (P.C.I.): Condivido l'ultima parte di quanto ha detto il consigliere Amonn, nel senso appunto che effettivamente la Commissione — della quale anch'io facevo parte — non ha sufficientemente esaminato l'argomento. D'altra parte è giusto anche dire che se oggi passassimo alla discussione immediata, ci troveremmo di fronte alla difficoltà di indirizzo che la Commissione non ha fornito ai consiglieri. Non condivido invece il parere del

Presidente, di votare prima il passaggio alla discussione e poi eventualmente il rinvio del disegno di legge alla Commissione, perché se il Consiglio votasse il rinvio, sarebbe preclusa ogni altra via. Perciò sarei d'avviso che fosse posto in votazione prima il rinvio alla Commissione, il che non significa respingere le idee informative della legge, ma anzi consente, di qui a qualche mese, di ritornare con più attenzione sull'argomento.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Formulo invece una proposta, che è la più conforme alle conclusioni, alle quali, ripeto, secondo me saggiamente è pervenuta la Commissione legislativa. La Commissione legislativa non ha solo posto quella tale pregiudiziale, ma anche giustamente rilevato due argomenti: quello del mandato elettivo e quello che riguarda il rapporto di impiego. Per il primo la sede opportuna è la legge elettorale, per il secondo la legge sull'ordinamento del personale. Vi ho già informati che la legge elettorale è pronta ed è già stata frutto di una discussione di Giunta, ed ora, fra non molto, passerà alla Commissione legislativa. Per quanto riguarda il rapporto d'impiego, vi ho detto che un primo abbozzo di legge è già pronto. Delle proposte contenute nel disegno di legge Cristoforetti, quelle riguardanti la prima parte — mandato elettivo — dovrebbero essere prese in esame dalla commissione incaricata dell'esame della legge elettorale; quelle invece che riguardano la seconda parte, vengano esaminate insieme alla legge sul rapporto d'impiego pubblico. Questo è quanto mi pare che in questo momento si possa fare, senza rifiutare un definitivo esame dell'argomento. Del resto nessuno di noi ha questa intenzione o questa volontà, ma bisogna evitare di procedere ad esami di

dettaglio della legge, che, così come è presentata, non andrebbe a buon fine.

Dunque la proposta è di prendere questo schema come indirizzo per un esame da fare, per la prima parte, in sede di elaborazione della legge elettiva, e per la seconda parte in sede di elaborazione della legge sull'ordinamento. Questa mi pare la cosa migliore che possiamo fare in questo momento.

SCOTONI (P.C.I.): Questo in sostanza ripete quanto ho detto io. Quando la Commissione riesaminerà la legge, avrà la legge elettorale già pronta e forse avrà anche la legge sull'ordinamento del personale, e allora potrà dire: questo articolo mi sembra opportuno, e quindi lo inserisco nella legge elettorale; quest'altro non mi sembra giusto, e lo tralascio. Così ci sarebbe la possibilità di sapere che gli articoli 1, 3, 5, 6 sono collegati a quella legge, mentre gli altri articoli, se vi sono, non sono ritenuti validi, e in questo caso ne conosceremo i motivi. Credo poi che Cristoforetti vedendo le sue proposte inserite in due leggi, non avrà a dolersi e non se ne adonerà.

PRESIDENTE: Per porre termine alla disputa, accolgo la proposta del consigliere Scotoni. L'articolo 82 prevede prima la messa in votazione, per alzata di mano, per il passaggio alla discussione per articoli. Se il Consiglio fosse contrario alla discussione degli articoli, la legge sarebbe respinta, come dice il 2° comma, e non si dovrebbe più, in base al terzo comma di questo articolo 82, rimandare la legge alla Commissione. Quindi, per non pregiudicare il terzo comma, chiedo al Consiglio di esprimersi circa il rinvio del disegno di legge alla Commissione. Se il Consiglio si esprime in senso favorevole, lo rinvio alla Commissione; se invece il Consiglio sarà contrario, metterò in vota-

zione per alzata di mano, il passaggio alla discussione degli articoli.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Accetto questa proposta, se la votazione significa che il Consiglio accetta, in linea di principio, l'informazione della legge, ed accetta i principi che ho esposto, demandandoli alla Commissione per un ulteriore esame; in caso contrario ritiro subito il mio progetto, lasciando che Paris lo faccia suo.

SCOTONI (P.C.I.): Ci sono già le dichiarazioni di voto, Cristoforetti!

CAPRONI (P.P.T.T.): Bisogna che risulti chiara la volontà del Consiglio, perché la Commissione legislativa ha dato una risposta soltanto limitatamente alla questione pregiudiziale. Ora, se il Consiglio, dopo una discussione preliminare e di carattere generale, rinviasse il testo di legge alla Commissione per un riesame, quale è il compito della Commissione? E' quello di formulare delle controproposte ed esaminare i dettagli delle disposizioni contenute nel progetto di legge attuale, o quello di ripetere e accogliere queste disposizioni e collocarle poi nelle future leggi per l'elezione del Consiglio regionale e rispettivamente per il regolamento che disciplina il personale dipendente dalla Regione e dalla Provincia? Bisogna che la volontà del Consiglio sia molto chiara, perché altrimenti la Commissione si troverebbe incerta di fronte al nuovo compito che le viene attribuito. In altri termini bisogna sia chiaro se la volontà del Consiglio è per il riesame del progetto di legge, Cristoforetti a parte, o se invece la Commissione deve essere investita del riesame della materia, con il compito di collocarla poi nelle due successive leggi, a seconda della competenza.

PARIS (P.S.U.): Un ordine del giorno!

BENEDIKTER (S.V.P.): Io sono favorevole alla votazione per il rinvio alla Commissione, nel senso che la stessa riesamini le proposte in occasione dell'esame della legge elettorale e della legge sul regolamento del personale; e perciò prego il Presidente del Consiglio di formulare in questo senso la proposta di votazione.

DEFANT (ASAR): Non posso votare in questo senso, perché il testo di legge è stato presentato da un membro del Consiglio e quindi deve essere considerato intero. Se c'è un rinvio alla Commissione la stessa è obbligata di esaminare questo testo e non altri testi di iniziativa del Consiglio. Non posso ammettere che la Commissione si prenda l'arbitrio di dissociare gli elementi costitutivi di questo testo.

SALVETTI (P.S.I.): L'articolo che lei ha citato non è contraddittorio! E' stato molto discusso quando siamo arrivati a questa procedura e ci siamo avvalsi dell'analogia parlamentare. Il progetto di legge deve essere deciso nel suo insieme se passa alla discussione o meno.

Prima si decide se debba passare alla discussione, perché la legge è quella che è e si realizza negli articoli, ma non si esclude che quella stessa legge possa essere rimaneggiata e ripresentata, appunto per questa esigenza cronologica. Questa è la vera procedura, e faccio appello agli altri membri della Commissione, se non abbiamo discusso in questo senso. Non è vero che, respingendo noi il passaggio agli articoli, dobbiamo considerarla morta; si può mettere in discussione una seconda volta. Io sono per il passaggio agli articoli; poi si vota il rinvio.

PRESIDENTE; E' stato presentato un or-

dine del giorno Caminiti: « *Il Consiglio regionale decide di rinviare il progetto di legge Cristoforetti alla Commissione legislativa competente perché ne tenga il necessario conto in sede di esame della legge elettorale per la Regione e di quella per l'ordinamento del personale e riferisca al Consiglio sugli articoli del progetto che vengano, in tal sede, respinti o modificati* ».

CAMINITI (P.S.I.): Signori Consiglieri! Dobbiamo intanto distinguere: una legge si fa perché ha una sua esigenza di attuazione pratica o si fa per esprimere una idea? Io credo che si faccia per la pratica attuazione. Ora si chiede che venga demandata alla legge elettorale della Regione e a quella sul personale. Questa è una questione pratica. Per quello che riguarda l'affermazione di principio, siamo tutti d'accordo sui principi più o meno chiaramente accettabili, formulati nel progetto di legge Cristoforetti. Ora in quale sede più opportunamente questi principi possono essere attuati? Mi pare che sia chiaro, ed è inutile che vogliamo fare oggi una legge che serva da base ad una legge che faremo fra sei mesi. Mi pare un po' troppo! Qui abbiamo un progetto di legge e dovremo prossimamente procedere all'esame della legge elettorale e della legge per gli impiegati della Regione. Incarichiamo la Commissione legislativa di tener il dovuto conto di questa legge; e per quelle proposte e per quegli articoli che sono nel progetto di legge Cristoforetti, che venissero esclusi e ritenuti non accettabili dalla Commissione in sede di elaborazione dei predetti due disegni di legge, la Commissione stessa riferisca al Consiglio, per renderlo edotto. In questo senso avremo dato a Cristoforetti atto che noi teniamo nel massimo conto la sua proposta, abbiamo dimostrato che non abbiamo nessuna preoccupazione di affron-

tare questo problema però nella sede competente; non abbiamo alcuna preoccupazione appunto perché vogliamo che la Commissione poi riferisca su quegli articoli che ritiene di non poter accettare. Prego i signori consiglieri di voler accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE: E' stato presentato un altro ordine del giorno dal consigliere Benedikter, che viene praticamente assorbito dall'ordine del giorno del consigliere Caminiti. Perciò metto in votazione quello di Caminiti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Apprezzo e condivido i motivi che hanno spinto Caminiti a presentare questo ordine del giorno, che io sottoscriverei immediatamente, se non avessi presentato un progetto di legge organico, ricopiato quasi per intero, modificato solo nella forma letterale e con qualche piccola aggiunta, da un testo già preparato e discusso all'Assemblea siciliana lo scorso anno. Ora, firmando e votando l'ordine del giorno di Caminiti, io implicitamente riconosco che queste mie norme potranno venire incluse nella legge elettorale organica, ma non saranno mai applicate a nessuno degli attuali consiglieri. Quindi, per esempio, se ci fosse un consigliere che è il presidente di un ente in rapporti finanziari o commerciali con la Regione, vedrei questo consigliere restare sempre consigliere e presidente dell'ente. Sarebbe invece proibito nel 1953 che altro consigliere possa contemporaneamente essere l'uno e l'altro. La mia legge doveva essere votata e avere effetto immediato. Non essendo possibile questo, è inutile parlare di « *moralizzazione* » nel senso in cui hanno parlato Defant, Paris ed anche Salvetti. Moralizzare è bene, ma dobbiamo prima moralizzare noi stessi.

PARIS (P.S.U.): Dichiaro di votare contro questo emendamento. Dalla forma in cui la discussione si è svolta, è apparso chiaro che la legge Cristoforetti aveva bisogno di essere discussa, e lo dimostra il modo con cui si è sfuggiti alla discussione degli articoli. Ciò sta proprio a dimostrare che c'è bisogno di questa legge.

CAMINITI (P.S.I.): Paris non ha capito il testo letterale ed il contenuto dell'ordine del giorno! Quando si dice che la Commissione legislativa deve tenere conto del testo e che degli articoli respinti o modificati deve riferire al Consiglio, significa che il Consiglio vuole prendere atto di tutto, e non intende in alcun modo schivare la discussione. Questa è un'interpretazione balorda, alla quale non posso aderire!

SALVETTI (P.S.I.): Voto contro perché è una violazione del Regolamento, non potendo l'ultimo comma dell'articolo 82 essere messo in gioco, se non si passa attraverso il comma secondo. Questa è la Regola.

PRESIDENTE: Escludendosi i due commi a vicenda, devo far votare in base al 3° comma.

Chi è d'accordo con l'ordine del giorno presentato, prego alzi la mano: 26 favorevoli, 11 contrari, 1 astenuto.

Questo ordine del giorno verrà poi trasmesso alla Commissione legislativa, quando esaminerà la legge sulle elezioni regionali, perché ne tenga conto come previsto.

La seduta è tolta.

(Ore 12,25).

